

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Patrizia Ramsauer
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 16 luglio 2010 n. 152.10

Quali regole per i saloni di bellezza per cani e gatti?

Signora deputata,

in merito alla sua interrogazione del 16 luglio 2010 "Quali regole per i saloni di bellezza per cani e gatti" rispondiamo alle domande formulate come segue.

1. Di quali requisiti bisogna essere in possesso, nel nostro Cantone, per gestire un salone di bellezza per cani e gatti?

La formazione di toelettatore per cani (e altri animali) può essere seguita in Svizzera all'interno del curriculum per i guardiani di animali. Non esiste per contro, sulla base della legislazione per la protezione degli animali, alcun obbligo di formazione per poter gestire un salone di toelettatura per animali.

2. Corrisponde al vero che persone che hanno frequentato corsi di soli tre mesi all'estero, possono gestire questi saloni?

Come già indicato nella risposta alla domanda precedente non sussiste in Svizzera l'obbligo di formazione per questo tipo di attività.

3. Quanti saloni vi sono nel Cantone Ticino?

Questi saloni di toelettatura sottostanno in base all'art. 38 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) ad un collaudo delle strutture prima della messa in esercizio.

La legislazione non prevede un registro di questo tipo di strutture.

4. Questi saloni vengono controllati regolarmente (personale, macchinari, ecc.)? Da chi? Quante volte all'anno? Con o senza preavviso? Sono state riscontrate delle mancanze? Di quale tipo? Quali provvedimenti sono stati adottati?

Per quanto riguarda il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali queste strutture sono controllate quando, sulle base di segnalazioni che pervengono all'Ufficio del veterinario

cantonale (UVC), sussiste il sospetto di attività che contravvengono alla legislazione sulla protezione degli animali. Sulla base dei controlli esperiti dall'UVC in occasione di segnalazioni puntuali negli ultimi dieci anni, non sono emerse irregolarità per quanto riguarda la protezione degli animali.

5. Le persone che gestiscono e lavorano in questi saloni sono a conoscenza almeno della legislazione svizzera e cantonale in materia di animali? Chi appura queste conoscenze? In che modo?

Come già indicato non esiste un obbligo di formazione. Tuttavia come in ogni campo, chi si occupa di animali, è tenuto a conoscere le normative sulla protezione degli animali.

6. Per legge, unicamente i veterinari possono procedere all'anestesia. Corrisponde al vero che in alcuni saloni di bellezza del nostro Cantone gli animali vengono anestetizzati totalmente per procedere alla tosatura? Quali provvedimenti si intendono adottare contro questi abusi?

Non siamo a conoscenza di casi di questo genere. L'uso di medicinali o l'attuazione di procedure medico-veterinarie è di stretta competenza veterinaria. La legislazione sulla protezione degli animali prevede delle eccezioni per singole manipolazioni che i detentori di animali da reddito possono eseguire sugli animali della loro azienda se hanno conseguito un'apposita formazione (art. 32 OPAn). Non sono per contro previste delle eccezioni in altri ambiti.

7. Corrisponde al vero che vengono utilizzate attrezzature tipo macchine da lavare e asciugatrici provenienti dall'estero che, seppur concepite per lavare e asciugare gli animali, se utilizzate in modo non idoneo, ledono la salute degli animali, in evidente contrasto con la legislazione svizzera e cantonale?

Non siamo a conoscenza di strutture completamente automatizzate. Esistono per contro strutture che offrono ai detentori la possibilità di toelettare il proprio animale avvalendosi di apparecchiature idonee (vasche per il lavaggio, asciugatori, ecc.). Queste strutture sono però utilizzate manualmente dal detentore.

Voglia gradire, signora deputata, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella